

EQUO INDENNIZZO - QUANTO VALE UNA VITA APPELLO AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA'

L'EQUO INDENNIZZO è stato istituito per i Dipendenti Pubblici Civili con l'art. 68 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 nr. 3 il quale prevede che il dipendente in servizio che subisce una menomazione permanente a causa di un'infermità contratta per causa di servizio è concesso un EQUO Indennizzo per la perdita dell'integrità fisica. L'infermità indennizzabile deve essere prevista dalle patologie di cui alle tabelle "A" e "B", o equivalenti, annesse al D.P.R. 30 Dicembre 1981 nr. 834 (ora in vigore). Tale istituto è nato per equiparare il dipendente pubblico al dipendente privato e perché non ci fosse più disparità di trattamento.

Esso è stato esteso anche al personale dipendente Militare a decorrere dal 1 Gennaio 1970, con Legge 23 Dicembre 1970 nr. 1094.

La misura inizialmente prevista ritenuta "Equa" è stata ridotta sempre più con vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo; il più grosso taglio è stato compiuto dall'art. 22 commi 27 - 28 - 30 e 31 della Legge 23 Dicembre 1994 nr. 724, che ha abrogato anche l'art. 154 della Legge 312/1980, il quale regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo indennizzo.

Successivamente un'ulteriore riduzione è stata operata dal comma 119 dell'art. 1 della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662 che ha sostituito la tabella di determinazione della misura dell'Equo Indennizzo, riducendo tutte le percentuali per le menomazioni dell'integrità fisiche delle categorie inferiore alla prima.

E' importante precisare che detto beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma indennitario, pertanto è cumulabile con il risarcimento del danno; all'uopo vi è un consolidato orientamento ed interpretazione giurisprudenziale che più volte si è espresso in tal senso (Consiglio di Stato e Cassazione Civile).

Altro punto da evidenziare è che il suddetto art. 68 è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato su Appello di una A.S.L. del Veneto, che intendeva negare alla vedova di un dipendente l'Equo Indennizzo. Ebbene, l'Alta Corte con Sentenza 321 del 1997 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del D.P.R. 10 Gennaio 1957, nr. 3 nella parte in cui prevede l'equo indennizzo a favore dei familiari superstiti, o degli eredi dell'impiegato deceduto per causa di servizio, in seguito ad un evento dal quale sia conseguita la morte senza soluzione di continuità con l'evento menomante.

Come già detto per avere diritto all'Equo Indennizzo occorre che il Dipendente contragga una patologia riconosciuta per causa di servizio ed ascritta ad una delle succitate tabelle e ne faccia esplicita domanda, (in caso di morte questa prerogativa è devoluta agli Eredi), secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 Ottobre 2001 nr 461.

Di converso, per avere diritto al risarcimento del danno (quantizzato dal Giudice) occorre che l'Amministrazione violi o si sottragga, in modo doloso o colposo nel dare attuazione alle norme preposte a garantire nell'ambiente di lavoro le condizioni poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Questa è una regola giuridica generale che vale anche per la Pubblica Amministrazione (Cfr. Tar Lazio, Sez. II, sentenza nr. 11351/01 del 10.10.2001).

Il Risarcimento del danno viene riconosciuto e quantificato dal Giudice ed "attualizzato" secondo strumenti legislativi.

Per calcolare l'ammontare dell'Equo Indennizzo invece, abbiamo visto che ci sono dei parametri fissi previsti per Legge che non solo sono stati ridotti negli ultimi tempi, ma attualizzando il "corrispettivo" dovuto negli anni passati, il relativo Indennizzo risulta essere solo delle briciole e la parola EQUO si è svuotata completamente del suo iniziale significato.

Attualmente nelle Forze Armate e Forze di Polizia opera l'art. 2, comma 4 del D. L.vo nr. 193/2003, il quale dispone che a decorrere dal 1 Gennaio 2005, il valore del punto di parametro iniziale (di prima applicazione) è fissato in Euro 149,15 annui lordi; e l'attribuzione dei parametri avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti e riportati nelle allegate tabelle 3, 4 e 5 per le FF.AA..

In base a quanto sopra esposto, possiamo fare ora degli esempi di calcoli di quel poco che rimane di "Equo Indennizzo".

Se analizziamo il caso di un Ufficiale (non dirigente) dipendente quindi di ceto medio/alto, che viene a mancare per causa di servizio, il relativo Equo Indennizzo sarà:

Maggiore, di 51 anni di età, parametro 150,00, stipendio annuo E. 22.372,50 - cat. 1^a tab. "A";
E. I. = 22.372,50 x 2 -25% = **33.558,75**;

in tale ipotesi, al coniuge spetta anche la P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria) di reversibilità nella misura spettante in base alla composizione del nucleo familiare, senza alcuna ulteriore decurtazione dell'equo indennizzo.

Se il dipendente è vivente e percepisce la P.P.O., l'equo indennizzo viene ridotto del 50%, per cui sarà di E. I. = 16.779,37.

Se analizziamo il caso di un Sottufficiale della stessa età, che viene a mancare per causa di servizio, il relativo Equo Indennizzo sarà:

1^a Maresciallo con almeno otto anni di grado, 51 anni di età, par. 135,50 - E. 20.209,83 - cat 1^a tab "A";
E.I. = 20.209,83 x 2 -25% = **30.315,51**;

anche in tale ipotesi al coniuge spetta la P.P.O. di reversibilità nella misura spettante.

Se invece il dipendente è vivente e percepisce la P.P.O., l'equo indennizzo viene ridotto del 50%, per cui sarà di E. 15.157,75.

Se analizziamo il caso di un Sottufficiale, giovane dipendente, che viene a mancare per causa di servizio, il relativo Equo Indennizzo sarà:

Sergente Maggiore Capo, 30 anni di età, parametro 120,25 - E. 17.935,29 - cat. 1^a tab. "A";
E.I. = 17.935,29 x 2 = **35.870,58**.

Se invece il dipendente è vivente e percepisce la P.P.O., l'equo indennizzo viene ridotto del 50%, per cui sarà di E. 17.935,29.

Se ora analizziamo il caso di un Volontario, giovanissimo dipendente, che viene a mancare per causa di servizio, il relativo Equo Indennizzo sarà:

Aviere Capo - Sottocapo di 3^a classe - 1^o Caporal Maggiore (per Aviazione, Marina, Esercito) di circa 25 – 29 anni d'età, par. 101,25 - E. 15.101,44 - cat. 1^a tab. "A";
E.I. = 15.101,44 x 2 = **30.202,88**.

Se invece il dipendente è vivente e percepisce la P.P.O., l'equo indennizzo viene ridotto del 50%, per cui sarà di E. 15.101,44.

Infine, la vita di un **Sottotenente** vale E. **39.748,48** e quella di un **Sergente** E. **33.484,18**.

Inoltre, va precisato che se l'infermità di cui è affetto il dipendente è ascrivibile ad una categoria diversa dalla prima, le percentuali oggi esistenti sono del tutto irrisorie.

Esempio, se ascrivibile alla 6^a cat. Tab. "A" è del 27% dell'importo della 1^a categoria; se ascrivibile all'8^a cat. Tab. "A" è solo del 6%; se invece è ascrivibile alla Tab. "B" per qualunque patologia, la percentuale scende al 3%.

Inoltre, in riferimento alle ipotesi sopra esposte, corre l'obbligo precisare che qualora il dipendente per esempio invece di essere Maggiore è **Ten. Colonnello** ed invece di avere 51 anni ne ha 61, scatta un ulteriore abbattimento del 25%, ossia la decurtazione per età invece di essere del 25% è del 50%; per cui avremo un Equo Indennizzo di soli **E. 22.372,50** (E. 22.372,50 x 2 -50%).

Ebbene come abbiamo avuto modo di constatare la vita di un Dipendente dello Stato in questo momento, vale veramente poco, infatti, senza particolari decurtazioni oscilla tra i 30 e 40 mila euro, ossia il costo di un'autovettura di media cilindrata. Vale a dire qualche mese di stipendio del Ministro da cui dipende, ovvero una miseria.

Inoltre, bisognerebbe prevedere un meccanismo d'aggiornamento dei suddetti importi predeterminati per Legge, legati al potere d'acquisto (per esempio: applicazione anno per anno del tasso d'inflazione effettivo) altrimenti fra dieci anni invece di poter comprare un'auto di media cilindrata, con gli stessi importi si potrà comprare sì e no, una utilitaria.

Personalmente ritengo che sia un insulto alla dignità umana ed un'offesa alla vita stessa ed al valore che se ne dà.

Equità è sinonimo di Giustizia, ora se vi sembra "giusto" che la vita di un uomo vale meno di quella di un cane (senza offesa per il cane) allora lasciate in vigore le Leggi esistenti, ma se credete che tutto ciò non sia giusto e rispondente al reale valore della vita, intervenite modificando queste norme oltremodo inique.

Da qui nasce l'esigenza di fare un **ACCORATO APPELLO** al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Signori Ministri dei vari Dicasteri della Pubblica Amministrazione, al Dipartimento della Pubblica Amministrazione e Innovazione, alle Forze Politiche tutte di maggioranza e di opposizione, ai Sindacati ed al Ministro della Difesa, poiché i Militari non hanno nessuno che li difende o li tuteli (le Rappresentanze non hanno alcun potere in merito e non le ascolta nessuno), in modo che si prenda coscienza dell'ormai ridicolo beneficio di cui trattasi e con uno sforzo unanime possono essere rivisti i parametri di calcolo di quest'istituto, che ormai di EQUO è rimasto solo il lessico.

Data, 24 Giugno 2008.

F.to :

Agostino GRECO

Membro del Comitato Esecutivo dell'AS.SO.DI.PRO.

Giuseppe CHIRICO

Componente della AS.SO.DI.PRO. Sezione di Taranto

Ps: AS.SO.DI.PRO. = Associazione Solidarietà Diritto e Progresso;

Iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto nr. 94/II/2005, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Dicembre 2000 nr. 383.